COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE TRIBUTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

DETERMINAZIONE N. 1941 DEL 29/05/2024

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO ALL' AVV. ALESSIO FASSANELLI PER PATROCINIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI VENEZIA DAL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO) AZIENDA SPECIALE, AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROVIGO N. 110/2023. CIG B1CB1A63C9

Il Funzionario E.Q. delegato

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;
PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 è stato conferito alla D.ssa Cittadin Nicoletta l'incarico Dirigenziale a valere per 3 anni dalla data del 15/11/2022;
PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato disposto l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Dott. Gianfranco Tomao n. 4 del 05/03/2024 ad oggetto "Conferma validità ed efficacia Decreti Sindacali nn. 43/2019, 43 e 44 del 11 Novembre 2022 e n. 45 del 16 Novembre 2022 relativi alla nomina a responsabile prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al conferimento di incarichi Dirigenziali e di Vice Segretario.";

RILEVATO che, con Decreto Dirigenziale n. 214 del 29/12/2023, è stato conferito alla Dr.ssa Genny Beccati l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione Tributi con contestuale delega delle funzioni Dirigenziali relative alle determinazioni di impegno di spesa e delle liquidazioni, con decorrenza dal 01/01/2024 al 14/11/2025;

RILEVATO che, nel caso di specie, e limitatamente all'istruttoria legata alla predisposizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Genny Beccati della Sezione Tributi, designata dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019;
PREMESSO che:

- con Determina n. 1364 del 29/4/2022 era stato conferito l'incarico allo Studio Associato Adacta, nelle persone di degli associati, Avv. Alessio Fassanelli e Avv. Carlo Nascimben, per il patrocinio legale nel procedimento promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo dalla "Consvipo", Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (c. f. 80001510298), volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento dell'IMU, dovuto per l'annualità 2016;
- con Determina n. 3744 del 14/12/2022 è stato conferito l'incarico all'Avv. Alessio Fassanelli per il patrocinio legale nel procedimento promosso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Rovigo dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Consvipo), avverso gli avvisi di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento IMU, dovuti per le annualità dal 2017 al 2021;
- con sentenza n. 6/2023, depositata in data 16/01/2023, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Rovigo ha rigettato il ricorso presentato da Consvipo compensando le spese di lite e che inseguito l'Azienda Speciale Consvipo, ha presentato in data 23/05/2023, Ns prot. 40509, appello per la riforma della sentenza succitata, avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale/tardivo versamento IMU, anno di imposta 2016;
- con Determina n. 1967 del 16/06/2023 è stato conferito l'incarico all'Avv. Alessio Fassanelli per il patrocinio legale nel procedimento promosso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Venezia dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Consvipo), avverso e per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Rovigo n. 6/2023;
- con sentenza n. 110/2023, depositata il 06/11/2023, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Rovigo "*accoglie parzialmente il ricorso e, per effetto annulla parzialmente gli atti impugnati con riferimento alla mancata applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni. Spese compensate";*
- in data 02/05/2024, acquisito al prot. 35484, la Consvipo ha notificato l'appello per la riforma della sentenza della CGT di Rovigo n. 110/2023, succitata, relativa agli avvisi di accertamento IMU anni di imposta 2017 - 2018- 2019 – 2020 e 2021.

RITENUTO, pertanto, doveroso e opportuno resistere in giudizio, al fine di esplicitare, tramite un provvedimento di diniego formale, le stesse ragioni, fattuali e giuridiche, che si dovranno esporre nella susseguente fase di merito, avanti la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado di Venezia, per cui necessita da subito l'assistenza di una difesa tecnica.

DATO ATTO che:

- la scelta del legale viene normalmente indirizzata a legali dotati di adeguata e specifica professionalità e che siano rispondenti ai peculiari requisiti connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta ed alla particolare natura degli atti trattati per l'assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune, attività che può essere qualificata quale contratto d'opera intellettuale come delineato dal Codice Civile;
- questi aspetti devono comunque tenere conto delle disposizioni di cui alla Parte II del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), ed in particolare di quanto previsto dall'art. 13 (Ambito di applicazione) e dall'art. 56 dello stesso D.Lgs. 36/2023, il quale ultimo disciplina i casi di appalti esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice relative ai settori ordinari;
- che la prestazione da svolgersi nel caso di specie è da qualificarsi come un servizio legale di cui all'art. 56, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non rientra negli affidamenti del Codice dei Contratti con obbligo di ricorso al MePA, in quanto non considerato appalto;

ATTESO che:

- in data 03/05/2024, Ns prot. 35654, l'Avv. Fassanelli ha inoltrato la notifica dell'appello contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Rovigo in relazione agli

accertamenti IMU dal 2017 al 2021 succitati, comunicando inoltre che "se intendente avvalersi del patrocinio del sottoscritto, manifesto già la disponibilità per l'incarico anche sul piano dei compensi";

- in data 06/05/2024 è stato contattato l'Avvocato Marco De Giorgio, in servizio presso il Comune di Rovigo, il quale ha comunicato in pari data quanto segue: *"informo che sussiste la disponibilità dell'Avvocatura Civica ad assumere la difesa processuale dell'Amministrazione comunale nella controversia. Tuttavia, la conoscenza pregressa della questione controversa (per avere assunto la difesa sia in primo grado che in altro giudizio analogo, peraltro in entrambi i casi con esito favorevole per l'Amministrazione), la natura articolata di quest'ultima e la ristrettezza dei termini processuali per la costituzione in giudizio suggeriscono di valutare utilmente, ai fini della migliore difesa processuale del Comune di Rovigo, il conferimento di apposito incarico defensionale all'avv. Fassanelli. Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura Civica, nulla osta ad una siffatta valutazione."*
- in data 07/05/2024, con Ns prot. 36670, è stata richiesta all'Avv. Fassanelli la disponibilità ad assumere l'incarico in oggetto e contestualmente si richiedeva una preventivo di spesa;
- in data 13/05/2024, prot. 38392, l'Avv. Fassanelli ha presentato l'offerta economica per l'assunzione dell'incarico di assistenza legale, rappresentanza e difesa del Comuni di Rovigo dinanzi la Corte di Giustizia Tributari di secondo grado di Venezia, trasmettendo in seguito in data 14/05/2024 Ns prot. 38824, chiarimenti in merito al preventivo trasmesso e allegando il certificato di regolarità contributiva ed il Curriculum vitae aggiornato;

VISTO il preventivo citato, allegato al presente atto a farne parte integrante, non ostensibile, per l'importo di complessivo pari ad €. 4.822,17, di cui onorario per €. 3.506,00, spese forfettarie €. 200,00, contributo unificato Tributario €. 120,00, Cassa 4% €. 148,24, Iva al 22% € 847,93 e ritenuta di acconto del 20% pari ad €. 741,20, come specificato con mail del 14/05/2024 ns prot. 38824;

VISTI i parametri forensi civili, ex artt. 1 – 11, DM 55/2014;

DATO ATTO che l'entità della somma sopra detta è da ritenersi congrua in rapporto all'attività richiesta ed in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti;

VISTO il riscontro pervenuto dall'Avvocatura Civica, succitato, in continuità con gli affidamenti precedenti all'Avv. Fassanelli, la conoscenza pregressa della questione controversa, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento dell'incarico all'Avv. Fassanelli;

ACQUISITO il Certificato di Regolarità Contributiva emesso da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 14/05/2024, in atti dell'Ufficio, dal quale risulta la posizione di regolarità contributiva del suddetto legale;

RILEVATO quindi che:

- quello tra avvocato e cliente, anche quando il cliente è una pubblica amministrazione, è un rapporto speciale che trova fondamento nella fiducia;
- l'esistenza della fiducia non richiede, da parte dell'amministrazione che conferisce un incarico, una motivazione specifica fondata su criteri oggettivi.

RILEVATO che:

- per il presente incarico, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- deve, in ogni caso, trovare applicazione la normativa in tema di tracciabilità e quindi è stato assunto il **CIG B1CB1A63C9**
- nella fattispecie, per quanto spiegato sopra, non può essere rispettato il principio di rotazione per la specificità dell'incarico e per dare continuità nella difesa di entrambi i ricorsi posti presentati dalla Società Consvipo.

VISTI:
- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed, in particolare, gli artt. 50 e 107;
- l'art. 56, comma 2, lett. i) del vigente Statuto Comunale che attribuisce ai Dirigenti, oltre a quelli elencati dalla legge, i compiti di promuovere e resistere alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dallo Statuto con il potere di transigere e conciliare;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati ";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 – Assegnazione dotazioni finanziarie";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024, avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27 gennaio 2017, divenuta esecutiva in data 6 marzo 2017;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e devono intendersi integralmente riportate;
2. di conferire all'Avv. Alessio Fassanelli l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Rovigo, assegnandogli ogni e più ampio mandato in ordine alle azioni da intraprendere, dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Venezia per il giudizio di appello avverso la sentenza n.110/2023 depositata in data 06/11/2023 dalla Corte di Giustizia di I grado di Rovigo in relazione agli accertamenti IMU anni di imposta dal 2017 al 2021 emessi nel confronti del Consorzio per lo sviluppo del Polesine (Consvipo) come indicato in premessa;
3. di impegnare la spesa di **euro € 4.822,17** a favore dell'Avv. Alessio Fassanelli, i cui dati anagrafici sono allegati alla presente come parte integrante non ostensibile, mediante imputazione al Cap. 050130/1360 "Spese legali" (conto finanziario P.Fin. U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale) del Bilancio di Previsione 2024 **CIG B1CB1A63C9;**
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Genny Beccati

Documento sottoscritto con firma digitale